

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1615)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 12ª Commissione permanente (Industria, commercio, artigianato, commercio estero) della Camera dei deputati nella seduta del 21 ottobre 1981 (V. Stampato n. 2557)*

**presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

**(PANDOLFI)**

**di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia**

**(SARTI)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 30 ottobre 1981*

**Convalida degli atti e dei rapporti giuridici conseguenti alle disposizioni del decreto-legge 2 gennaio 1981, n. 2, concernente determinazione delle tariffe per l'assicurazione di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti**

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

I contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti stipulati o rinnovati in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 2 gennaio 1981, n. 2, restano validi anche ai fini degli atti e provvedimenti ad essi conseguenti e conservano efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base delle stesse disposizioni.